




MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

REGOLAMENTO NELLA SEDUTA
DEL 30-10-2014



APPUNTO PER L'ON.LE SIGNOR MINISTRO

OGGETTO: Schema di decreto in attuazione del Regolamento (UE) 1308/2013, recante *Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute*. Parere favorevole della Commissione Politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2014.

L'allegata versione dello schema di decreto di cui in oggetto ha ricevuto il parere favorevole, previo alcuni emendamenti, della Commissione Politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 17 ottobre 2014.

Gli emendamenti discussi sono stati i seguenti:

1. Articolo 4, comma 1, lettera d):
 - a. sostituzione dei termini "almeno il 51%" in "più del 50%"; proposta accettata dal Ministero in quanto maggiormente aderente al principio della *prevalenza* vigente nella normativa fiscale;
 - b. introduzione della seguente specifica: *Tale impegno può essere derogato ed eventualmente regolamentato nelle Linee guida in caso di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche o calamità naturali che comportino una riduzione della produzione annuale pari o superiore al 30% rispetto alla media regionale dei precedenti quattro anni*; proposta accettata dal Ministero in quanto tale previsione di deroga era già prevista in capo all'obbligo di conferimento del singolo socio;

Al riguardo, a seguito dei diversi emendamenti in sede tecnica e di CTA, il testo risultante appare poco chiaro; si suggerisce pertanto di sostituire l'attuale formulazione

d) dimostrano o esprimono formale impegno ad effettuarla entro l'anno di regime, che più del 50% (cinquantapercento) del valore della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale.

con la seguente

d) si impegnano a documentare, dall'anno di regime, che più del 50% (cinquantapercento) del valore della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale.



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

2. Articolo 4, comma 1, lettera e):
 - a. **punto i.**: richiesta di sostituire il termine "regionale" con "comunale"; proposta non accettata dal Ministero in quanto mancano dati statistici disponibili annualmente a livello comunale;
 - b. **punto ii.**: introduzione della seguente specifica: *ovvero per aziende olivicole non superiori a ettari 1 (uno) come rilevato dal fascicolo aziendale*; proposta accettata dal Ministero in quanto corrispondente ad un generale indirizzo di esenzione dei piccoli produttori già presente in altre norme, sia nazionali che comunitarie;

3. Articolo 4, comma 1, lettera f):
 - a. **punto i.**: richiesta di aggiungere la previsione "con almeno 100 soci" al termine del periodo; proposta accettata in quanto dato tecnico utile;
 - b. **punto ii.**: introduzione della Regione Abruzzo dalla terza fascia alla seconda fascia delle Regioni nell'ambito della Tabella 1; proposta accettata;

4. Articolo 9:
 - a. Inserimento del comma 5 così formulato: *Gli esiti dei controlli relativi alla produzione commercializzata dalla O.P., riferiti all'anno di regime, avranno efficacia per l'approvazione del successivo programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento*; proposta accettata dal Ministero con la variazione del termine "eseguiti nell'anno di regime" con "riferiti all'anno di regime" in quanto reca una specifica utile a dirimere eventuali dubbi interpretativi. E' stato inoltre aggiunta la necessaria specifica al termine dell'emendamento " *di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento*", in quanto le previsione era troppo generica.

5. Articolo 11:
 - a. Eliminazione del secondo comma
 2. *Le O.P. possono costituire al loro interno una o più "sezioni O.P.", inserendo specifiche previsioni nello statuto; in questo caso è oggetto di riconoscimento la "sezione O.P." sulla base dei requisiti riferiti esclusivamente alla sezione stessa.*

proposta accettata dal Ministero in quanto ininfluenza stante la previsione di cui all'attuale comma 5 (ex 6) dello stesso articolo 11.

Sede,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi

